



PIANO EX ART. 28.2 BMR

Pubblicato in ottemperanza dell'art. 118 bis del TUB

TORF - TOKYO TERM RISK FREE RATE

Il presente piano (c.d. "Piano di Sostituzione") è redatto ai sensi dell'articolo 28.2 del Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, come successivamente modificato e integrato ("Regolamento Benchmark" o "BMR"), tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 118 bis del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni ("TUB"). Al presente Piano di Sostituzione potranno fare rinvio tutti i contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati dal Titolo VI del TUB. Per i contratti che non faranno rinvio al presente Piano di Sostituzione, ai fini della determinazione dell'indice alternativo, varranno le disposizioni incluse nella relativa documentazione.

DESCRIZIONE DELL'INDICE	<p>Il tasso TORF è rilevato a cura di QUICK Benchmarks Inc.¹ ("l'amministratore dell'indice" o "QBS") ed è pubblicato sulle pagine JPYTRR1M=QCKJ, JPYTRR3M=QCKJ, JPYTRR6M=QCKJ del circuito LSEG - London Stock Exchange Group²-Refinitiv (o in futuro qualsiasi altra pagina o servizio che dovesse sostituirle).</p> <p>La definizione e le caratteristiche dell'indice sono pubblicate sul sito dell'amministratore dell'indice al seguente link</p>
AZIONI DA INTRAPRENDERE IN CASO DI VARIAZIONE SOSTANZIALE E CESSAZIONE DELLA FORNITURA DELL'INDICE	<p>Qualora l'amministratore dell'indice cessasse la fornitura del tasso TORF (per sua determinazione ³ a seguito di un provvedimento dell'autorità di vigilanza competente) o in caso di variazioni sostanziali (*) del tasso TORF, le unità di business della Banca che utilizzano il TORF, con il supporto e in coordinamento con le relative funzioni di Risk Management, Legale e Compliance, avvalendosi di Tesoreria per l'individuazione dell'indice alternativo, adotteranno le azioni qui di seguito riportate:</p> <ul style="list-style-type: none">• effettueranno una valutazione qualitativa al fine di determinare l'impatto dell'evento benchmark sulle esposizioni e sul numero di contratti, clienti e operazioni interessate;• valuteranno la situazione documentale dei contratti impattati;• individueranno un indice alternativo adeguato per i prodotti esistenti, consultando, ove possibile, l'amministratore dell'indice;• definiranno una sequenza temporale, con le relative tappe, per la sostituzione con l'indice alternativo favorendo una sostituzione ordinata;

¹ Quick Benchmark Administration Inc è un amministratore che ha sede in un Paese Terzo (Giappone). Per gli amministratori che hanno sede in un Paese Terzo e relativi indici si applica il regime transitorio di cui all'articolo 51, paragrafo 5, del BMR che consente alle entità sottoposte a vigilanza di utilizzare nell'Unione indici di riferimento di paesi terzi per quei prodotti che rinviano a tali indici da prima del 31 dicembre 2023. Per l'utilizzo di tali indici anche dopo tale data è necessario che intervenga una decisione di equivalenza, riconoscimento o avallo da parte delle autorità competenti.

Aggiornamento del 31.12.2025, nota eliminata in seguito alla scadenza del periodo transitorio e alle modifiche introdotte al Regolamento Benchmark da parte del Regolamento (UE) 2025/914 del 7 maggio 2025 che, fra le altre, ha rivisto la disciplina degli indici di riferimento di paesi terzi.

² Aggiornamento del 31.12.2025, introdotto in seguito alla modifica di denominazione del circuito Refinitiv.

³ Refuso

	<ul style="list-style-type: none"> • informeranno clienti e controparti della cessazione o variazione sostanziale dell'indice e della sostituzione con l'indice alternativo, fornendo loro i contatti a cui fare riferimento in caso di domande; • predisporranno quanto necessario per avviare le attività contemplate all'articolo 118 bis comma 3 del TUB. <p>Nell'individuazione degli indici di riferimento alternativi, si dovranno considerare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le raccomandazioni pubblicate dall'amministratore dell'indice o dalla competente banca centrale o altra autorità, o dal gruppo di lavoro/comitato ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro organismo competente; • la conformità dell'indice/i di riferimento alternativo ai requisiti fissati dalla BMR e la loro idoneità a misurare il mercato e la realtà economica sottostante; • la presenza dell'amministratore/i e degli indici nel registro tenuto dall'Autorità Europea sugli strumenti e mercati finanziari ("AESM" o "ESMA") ovvero la circostanza che non sia vietato l'utilizzo dell'indice alternativo da parte dell'ESMA o dell'autorità competente per l'amministrazione dell'indice⁴ la fornitura dell'indice/i di riferimento da parte di amministratori dell'Unione Europea approvati dall'ESMA ed iscritti nel registro tenuto dall'ESMA; • quanto previsto nelle guide e definizioni fornite da associazioni di categoria (es. LMA), ove possibile e opportuno; • eventuali prassi di mercato; • la capacità di attuazione della sostituzione del TORF con indici alternativi senza ritardi ingiustificati; • la conformità dell'indice alternativo con le caratteristiche degli strumenti esistenti collegati al TORF. <p>(*) Per variazione sostanziale si intende la perdita di rappresentatività dell'indice dichiarata da parte dell'autorità di vigilanza competente o la pubblicazione di una comunicazione che attesti che il TORF non è conforme al BMR da parte dell'autorità competente per l'amministratore dell'indice, e non può essere utilizzato⁵. Non costituisce peraltro⁶ una variazione sostanziale una variazione di un indice di riferimento che determini una modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione dell'indice, laddove l'indice continui a rispecchiare il mercato o la realtà economica sottostante. Nel caso di modifica della formula e/o metodologia (matematica o di altro tipo) utilizzata per la rilevazione del TORF si utilizzerà il TORF tempo per tempo vigente, così come definito nel rispetto della normativa/regolamentazione applicabile.</p>
INDICE ALTERNATIVO IN CASO DI	Qualora il TORF, anche in linea con quanto previsto dall'art.23 ter, comma 2, Regolamento Benchmark, (i) sia ufficialmente dichiarato da parte

⁴ Aggiornamento del 31.12.2025, introdotto in seguito alle modifiche apportate al Regolamento Benchmark da parte del Regolamento (UE) 2025/914 del 7 maggio 2025, aventi, tra le altre cose, ad oggetto l'introduzione della facoltà da parte delle Autorità Nazionali Competenti o dell'ESMA di vietare l'uso di un indice significativo al verificarsi di determinate condizioni.

⁵ Si veda nota precedente.

⁶ Refuso

CESSAZIONE O VARIAZIONE SOSTANZIALE DELL'INDICE	dell'autorità di vigilanza competente un indice di riferimento non più rappresentativo o (ii) cessi in modo definitivo di essere disponibile (per disposizione dell'amministratore o dell'autorità di vigilanza competente o in qualsiasi altro caso) o utilizzabile, verrà utilizzato, dalla data di effettiva non disponibilità, non utilizzabilità o non rappresentatività, l'Indice Alternativo. Per Indice Alternativo si intende l'indice (comprensivo di un eventuale differenziale o aggiustamento) per la tipologia di operazione e/o prodotto rilevante che (i), nel rispetto della normativa applicabile, sia stato formalmente raccomandato, designato o altrimenti individuato in sostituzione del TORF (a) per legge, o (b) dalla competente banca centrale, o da altra autorità od organismo competente o (c) dal gruppo di lavoro o comitato ufficialmente nominato o incaricato dall'amministratore o altro organismo competente, o (d) dal QBS (o qualsiasi altro soggetto che subentri nell'amministrazione di tale indice), oppure, in mancanza di tale individuazione, (ii) venga riconosciuto come parametro di mercato che sostituisce il TORF.
--	--